

PRESIDENZIALE N. 3/23/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1886/DDA/LS - DDA/4957 - <https://amicaradio.com>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**4957**, pervenuta in data 20 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001115), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://amicaradio.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
NAPOLITANO	ESTATE D'AMORE	1984	amicaradio.com/popup-player
LAVEZZI MARIO	ECLISSI TOTALE	1984	amicaradio.com/popup-player
FOSSATI	LA CRISI	1979	amicaradio.com/popup-player
MANGO	SE MI SFIORI	1976	amicaradio.com/popup-player
MAHMOUD	BRIVIDI	2021	amicaradio.com/popup-player
FEDEZ	CIGNO NERO	2013	amicaradio.com/popup-player
BRITTI	LA VASCA	2001	amicaradio.com/popup-player
VIANELLO	IL PEPERONE	1965	amicaradio.com/popup-player
MENGONI	TUTTI I MIEI RICORDI	2021	amicaradio.com/popup-player
PRANDELLI	QUATTRO STAGIONI	2023	amicaradio.com/popup-player
RAMAZZOTTI	TERRA PROMESSA	1983	amicaradio.com/popup-player
MANESKIN	GOSSIP	2023	amicaradio.com/popup-player
COLSON	FAKE LOVE DON'T LAST	2022	amicaradio.com/popup-player
MOGOL	UNA DONNA PER AMICO	1978	amicaradio.com/popup-player
LIGABUE	UN COLPO ALL'ANIMA	2009	amicaradio.com/popup-player

STYLES	LATE NIGHT TALKING	2022	amicaradio.com/popup-player
CELENTANO	IL TUO BACIO E' COME UN ROCK	1959	amicaradio.com/popup-player
VANONI	ROSSETTO E CIOCCOLATO	1995	amicaradio.com/popup-player
MINELLO CRISTIANO	CI SARA'	1984	amicaradio.com/popup-player
MONDO MARCIO	ANGELI E DEMONI	2021	amicaradio.com/popup-player
GRANDI	DOLCISSIMO AMORE	1995	amicaradio.com/popup-player
BERTI	IO TI DARO' DI PIU'	1969	amicaradio.com/popup-player
DIRISIO	CALDO E SANGUE FREDDO	2002	amicaradio.com/popup-player
FABRI FIBRA	APPLAUSI PER FIBRA	2006	amicaradio.com/popup-player
BELLA	TANTI AUGURI	1987	amicaradio.com/popup-player

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si rappresenta che la web radio oggetto della presente istanza era stata già segnalata dalla SIAE con DDA 4251 URL amicaradio.prggrouptv.it. Si evidenzia inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore tramite tale sito”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo email info@amicaradio.prggrouptv.it, risulta verosimilmente registrato dalla società Tucows Inc., con sede in 96 Mowat Avenue, Toronto, Ontario, M6K 3M1, Canada, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica domainabuse@tucows.com e abuse@tucows.com, per conto di un soggetto di Treviso, Italia, non identificabile;

- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Aruba SpA, con sede a Via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro, Bergamo, Italia, indirizzo di posta elettronica certificata ufficiogale@pec.aruba.it, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@staff.aruba.it;

4. con comunicazione del 23 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001219), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1886/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/4957, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

5. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore dei servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato

possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere segnalate a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

7. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del *Regolamento* stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che in data 3 maggio 2023 (prot. n. DDA/0001840) Aruba S.p.A. ha comunicato che *"...la scrivente società, non gestendo i contenuto del dominio amicaradio.com, può provvedere al blocco della visibilità dell'interno sito web rendendo visibile, in luogo dell'home page del sito, una pagina web con una dicitura o un logo da Voi fornito inibendo al titolare del dominio la possibilità di ripristinare la visualizzazione del sito web..."*;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito internet <https://amicaradio.com> presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere sonoro segnalate dal soggetto istante, ma anche un blog; inoltre è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate in rubriche e dedicate alle notizie ANSA e a tematiche musicali, intitolate rispettivamente "ultim'ora" e "music news";

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata, che l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DISPONE

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del Regolamento e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella